

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

(D.P. Reg. Sic. n° 156 del 23/05/1997)

Allegato A)

Schema di Disciplinare per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii

Art. 1 - Oggetto del Servizio: servizio di sorveglianza sanitaria e funzioni di medico competente come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per il personale dipendente del Consorzio di Bonifica 1 Trapani per un periodo di mesi dodici (12) decorrenti dalla comunicazione dell'affidamento;

Art. 2 - Soggetti destinatari del servizio

La sorveglianza sanitaria è destinata al personale che svolge attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio complessivamente costituito da **73 unità a tempo indeterminato e n. 15 unità di personale operaio stagionale;**

Il personale è dislocato in n. 4 sedi e precisamente: Trapani, Mazara del Vallo, Paceco e Campobello di Mazara.

L'affidatario ha l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti ogni qualvolta l'Ente ritiene necessario richiederlo.

Art. 3 - Importo del servizio

Il compenso per l'espletamento del *servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di medico competente* è stabilito in complessivi €

Art. 4 - Durata del servizio

La durata del servizio è fissata in mesi dodici (12) decorrenti dalla data di comunicazione dell'affidamento.

Art. 5 - Affidamento del servizio: il servizio verrà affidato al soggetto che ha presentato il preventivo più vantaggioso.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione: possono proporre preventivi, i soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio: il servizio di sorveglianza sanitaria e le funzioni di medico competente comprende tutte le prestazioni e gli adempimenti previsti al capo III sezione I, II, III, IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., che, in modo esemplificativo e non esaustivo vengono di seguito elencati:

1. - Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il

lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

2. - Visita periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, a giudizio dal medico competente, in funzione della valutazione del rischio.
3. - Visita medica su richiesta del lavoratore, correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere, da parte del medico competente, il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
4. - Visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; Le visite mediche comprendono gli esami clinici, biologici e le indagini diagnostiche ritenute eventualmente necessarie dal medico competente in base al rischio. Le stesse sono, altresì, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e/o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. - Redazione, per ogni lavoratore, in forma cartacea o informatizzata, della cartella clinica sanitaria di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3°.
6. - Attività di informazione, formazione e prevenzione per un monte ore non inferiore a 12.
7. - Valutazione della salubrità del posto/ambiente di lavoro ubicato nei locali degli uffici consortili periferici;
8. - Comunicazioni con enti/autorità previste dalla normativa vigente

Art. 8 - Conservazione dei dati e responsabilità: i dati clinici, di laboratorio e strumentali relativi alla sorveglianza sanitaria dovranno essere raccolti in cartelle sanitarie individuali comprendenti anche i fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria è attuata.

La custodia delle cartelle, esclusivamente per il periodo di esecuzione delle visite, è affidata al soggetto affidatario del servizio, che deve provvedere alla loro conservazione in luogo sicuro e riservato, secondo le disposizioni normative in merito, per il restante tempo la custodia delle cartelle avverrà presso il Consorzio.

Il Medico Competente è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico. Le responsabilità del Medico Competente non si estendono in alcun caso al Consorzio, ma rimangono a carico del Medico.

Art. 9 - Oneri a carico del soggetto affidatario del servizio: l'incarico deve essere eseguito con l'osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e di quelle contenute nel presente disciplinare.

Il soggetto affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza.

Sono a completo carico del soggetto affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Consorzio:

- il rispetto delle norme di sicurezza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro ed ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'incarico.

E' a totale carico del soggetto affidatario ogni onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico del Consorzio.

L'affidatario del servizio si impegna a fornire, in qualsiasi momento su richiesta della Direzione, oppure alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e con salvaguardia del segreto professionale.

Art. 10 -Controllo: durante l'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'accertamento della conformità delle prestazioni rese dal soggetto affidatario riservandosi il diritto di effettuare il controllo ed il monitoraggio sull'esecuzione del servizio.

Art. 11 - Risoluzione dell'affidamento: dopo tre inadempienze gravi, anche non consecutive, segnalate per iscritto al soggetto affidatario, non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'affidamento del servizio.

Art. 12 - Trattamento dei dati: ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dal soggetto aggiudicatario sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura relativa all'affidamento ed al servizio.

Art. 13 - Corrispettivi e pagamenti: i corrispettivi del servizio reso saranno pagati previa emissione di fattura.

Il pagamento avverrà, dopo l'accertamento della regolarità della prestazione del servizio, mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 13/8/2010 n.136 e ss.mm.ii.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, e previa produzione da parte del soggetto aggiudicatario della tracciabilità dei flussi - normativa antimafia (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.) e verifica della regolarità contributiva.

Art. 14 - Foro competente in caso di controversie: per tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato accordo bonario, si esclude l'applicazione della normativa sulle competenze arbitrali, dando atto che sarà competente il Giudice ordinario del Tribunale di Trapani.

Art. 15 - Forme del contratto: il soggetto affidatario prima dell'inizio dell'effettuazione del servizio,

dovrà sottoscrivere il presente disciplinare che assume valenza di scrittura privata a valere tra le parti.

Art 16 – Regolarità contributiva Ai fini della regolarità contributiva il professionista dichiara di essere lavoratore autonomo e di non avere dipendenti.

Art 17 – Codice di comportamento. Il professionista si obbliga ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti consortili adottato dal Consorzio con delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 26/02/2016, del quale dichiara di avere preso visione.

Art 18 – Registrazione Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il professionista

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)

Il Delegato del datore di lavoro
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)